



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

74/2012

SETTEMBRE/8/2012 (*)

14 Settembre 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON
L'INTERPELLO N. 18 DEL 1 AGOSTO
2012, CHIARISCE CHE NON SUSSISTE
L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE
CASSE EDILI PER LE SOCIETA' CHE,
SEPPUR APPLICANTI IL CONTRATTO
DEL SETTORE METALMECCANICO,
EFFETTUANO IN MODO NON
PREVALENTE LAVORI EDILI
COMPLEMENTARI ALLE
LAVORAZIONI NORMALMENTE
ESEGUITE.**

Il Ministero del Lavoro, **interpello n° 18 del 1° agosto 2012**, in risposta all'istanza avanzata dall'Unione delle Province d'Italia, si è pronunciato in merito all'obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse edili per le aziende che, seppur applicanti il contratto del settore metalmeccanico, si trovino ad eseguire opere "complementari" rientranti nel campo dei lavori edili.

Con l'istanza *de qua* è stato chiesto il parere del Ministero per la fattispecie dell'affidamento, ad una società applicante il c.c.n.l. del settore metalmeccanico, di alcuni lavori consistenti nella manutenzione di edifici scolastici e comprendenti anche delle opere edili che, ancorché rilevanti sotto il profilo quantitativo, risultavano, in ogni caso, non prevalenti rispetto al complesso delle attività da espletarsi.

In primis, il Ministero ha richiamato il proprio precedente interpello n. 56/2008 con il quale aveva già provveduto a chiarire che **l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste solo per "le imprese inquadrato o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con l'esclusione pertanto delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del c.c.n.l. metalmeccanico...."**.

Pertanto, viene affermato, che l'istituto della Cassa edile opera solo con riferimento alle imprese edili costituendo un organismo originato e regolamentato dalla contrattazione di settore.

E' quindi fuor di dubbio che le aziende applicanti il contratto dei metalmeccanici, seppur operanti in un cantiere, sono escluse dall'obbligo di iscrizione alle Casse edili.

E' stato inoltre precisato, con l'interpello in esame, che tale esclusione opera anche nel caso in cui la società effettui contemporaneamente, **in affiancamento dell'attività rappresentante il core business aziendale** (*id*: metalmeccanica), anche lavori edili **che risultino però connessi**

all'attività prevalente e meramente accessori alla stessa data anche la loro inscindibilità delle lavorazioni normalmente svolte.

Il Ministero, in ultimo, coglie l'occasione per ricordare che ai fini INAIL non è applicabile tale criterio dovendosi ricondurre le singole attività esercitate ai vari tipi di polizza assicurativa (*id*: voci di tariffa).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA